



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA**  
Sezione Civile

N° 6/2016 R. Sovr  
N° 317/15 Crau  
N° 17/15 Rep.

**Il Giudice, dott.ssa Daniela Garufi**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento camerale N. **6/2014** R.G. SOVRAINDEBITAMENTO

avente ad oggetto l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 6 e 8 L. 3/2012

proposto da

██

nei confronti della

**Massa dei creditori**

**FATTO E DIRITTO**

Il Giudice, sciogliendo la riserva di cui a verbale di udienza di comparizione del 17.2.15,

rilevato che:

██████████████████████████████████████ nati a ██████████ rispettivamente il 14.3.60 e il 7.5.63, residenti in ██████████, con ricorso depositato il 23.6.14 hanno chiesto la nomina di un professionista per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 L.3/12; a seguito del deposito della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento da parte degli istanti e dell'attestazione di fattibilità dell'O.C.C., dott.ssa Olimpia Banci, il Giudice Delegato alla procedura, ritenuto che la proposta soddisfacesse i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012, ha fissato l'udienza di comparizione, a tale udienza, tenutasi il 17.2.2015, in presenza dei ricorrenti che hanno insistito per l'omologa, l'O.C.C. si è riportato all'attestazione definitiva di fattibilità del piano ex art. 12 I co. confermandola;

osserva quanto segue.

In primo luogo risultano sussistenti i **presupposti** soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura (artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012), già valutati

del resto in sede di emissione del decreto ex art. 12 bis, co. 1 per cui, in assenza di contestazioni, non si richiede alcuna ulteriore valutazione in sede di omologa. Trattasi nel caso di specie di debitori persone fisiche non soggetti ad altre procedure concorsuali che non hanno mai fatto ricorso nel passato a procedure di composizione della crisi. A soli fini di completezza pare opportuno evidenziare la legittimità della scelta effettuata dai proponenti di farsi assistere da un proprio professionista per il confezionamento della proposta di accordo e riservare al professionista nominato dal Tribunale la valutazione e attestazione di fattibilità. Tale modalità procedurale pare discostarsi dal modello normativo previsto, che però non sembra cogente sul punto: infatti l'art. 7 I co. L. 3/12 prevede che "Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15 .... un accordo di ristrutturazione dei debiti .."; l'art. 9 al I comma prevede il deposito della proposta di accordo presso il tribunale territorialmente competente e al II comma impone il deposito unitamente alla proposta dell'attestazione sulla fattibilità del piano. Dunque secondo la previsione normativa il debitore che voglia accedere a tal procedura può limitarsi a chiedere la nomina di un professionista che svolga le funzioni di O.C.C. e aspettare che quest'ultimo predisponga la proposta di accordo e l'attestazione di fattibilità, il cui deposito è obbligatorio al momento in cui venga depositata la proposta di accordo finalizzata all'attivazione da parte del G.D. del meccanismo di votazione di cui agli art. 10 e 11 L. 3/12. Ma nessuna previsione vieta che, anche dopo la nomina dell'O.C.C., la proposta di accordo sia redatta da un professionista incaricato dagli stessi interessati, salva l'attestazione di fattibilità da parte dell'O.C.C., come avvenuto nel caso di specie.

Per quanto riguarda le **condizioni dell'omologa** l'art. 12 L. 3/12 prevede che il giudice debba verificare, oltre al raggiungimento nella votazione da parte dei creditori di una maggioranza favorevole del 60 %, l'integrale pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'art. 7 I co. L.3/12 (tributi costituenti risorse proprie della comunità europea, IVA e ritenute operate e non versate) e, nel caso di opposizione, la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda della L. 3/12.

Venendo all'analisi del contenuto della proposta, premesso che la proposta ha raggiunto il consenso da parte di quasi il 90% dei creditori, nel caso in esame non sussistono crediti impignorabili né cartelle esattoriali emesse a carico dei debitori. Nessuna contestazione è stata invece sollevata da alcuno dei creditori.

Per quanto più in generale attiene alla **fattibilità del piano** si osserva che la proposta prevede l'impiego di una quota parte dei redditi da lavoro dipendente dei sigg.ri [REDACTED] - precisamente l'importo mensile di € 350,00 - per il pagamento di una percentuale di tutti i crediti esistenti (di natura chirografaria, trattandosi di prestiti personali o linee di credito mediante carte revolving) pari al 24,47% , pagamento che avrà come decorrenza il 16° mese successivo all'avvenuta definitività del decreto di omologa, essendo questo primo periodo utilizzato per il pagamento degli oneri procedurali (compenso dell'O.C.C. e del professionista che ha assistito i debitori). In particolare, si prevedono le seguenti tempistiche:

- [REDACTED] s.p.a. verrà saldata con la prima mensilità avente scadenza il sedicesimo mese successivo alla definitività dell'omologa;
- [REDACTED] riceverà pagamenti di € 100,00 mensili a partire dal 17° mese successivo alla definitività dell'omologa per trenta mesi con saldo al 31° mese;
- [REDACTED] s.p.a. sarà pagata con 31 rate mensili di € 125,00 sempre a partire dal 17° mese successivo alla definitività dell'omologa, ulteriori 54 rate mensili di € 175,00 ed infine tre rate di importo maggiore per il saldo;

- [REDACTED] s.r.l. riceverà, parimenti a partire dal 17° mese successivo alla definitività dell'omologa, 31 rate mensili di € 125,00 e successive 54 rate mensili di € 175,00 con saldo all'86° mese;

Connotazione della presente procedura sta nella circostanza che i debiti da soddisfare provengono sostanzialmente da contratti di finanziamento di vario genere rimasti inadempiti solo *a latere debitoris*, avendo le società finanziarie /istituto di credito già corrisposto l'importo finanziato o messo a disposizione la provvista necessaria. Ci troviamo dunque in presenza di contratti pendenti che nella disciplina del concordato preventivo troverebbero collocazione nell'art. 169 *bis* L.F. (accedendo all'interpretazione più ampia di tale norma che non limita l'applicabilità degli istituti ivi previsti alle ipotesi di contratti bilateralmente ineseguiti). E a ben vedere nessuna norma di cui alla L. 3/12 esclude l'applicabilità analogica dell'art. 169 *bis* L.F. alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Nella fattispecie, pur non richiamandosi espressamente l'articolo ora citato, sostanzialmente si applica lo scioglimento dei contratti di finanziamento, con previsione di un indennizzo pari al debito residuo sottoposto a falciatura, esattamente come previsto dall'art. 169 *bis* II co L.F., di cui si prevede appunto il pagamento del 24,47%.

Quanto alla attendibilità delle previsioni di piano, con particolare riferimento alla stabilità dei redditi da lavoro dei coniugi [REDACTED] che costituiscono l'intero attivo messo a disposizione dei creditori (essendo i pochi beni di loro proprietà privi sostanzialmente di valore), si osserva che i debitori risultano assunti a tempo indeterminato l'uno dalla [REDACTED] s.r.l. sin dal 1986 e l'altra dal dott. [REDACTED] a partire dal 1992, e che allo stato non sussistono elementi tali da far dubitare della protrazione dei contratti di lavoro per tutto il tempo necessario al pagamento dei debiti come sopra prospettato: [REDACTED] s.r.l., con capitale sociale di € 156.000,00 interamente versato, risulta aver depositato regolarmente tutti i bilanci e avere alle proprie dipendenze 9 dipendenti; mentre il dott. [REDACTED], medico dentista, ha assunto nel tempo più personale dipendente, risalendo l'ultima assunzione al 2014, manifestando così uno sviluppo positivo della sua attività professionale.

In conclusione, la verifica di fattibilità appare effettuata con esito positivo nel senso che il piano proposto appare in concreto realizzabile.

Mentre la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria è data dalla distribuzione dei redditi percepiti dai debitori ben oltre il quadriennio previsto dall'art. 14 *undecies* L. 3/12

Sussistono, dunque i presupposti previsti dalla legge per l'omologazione dell'accordo proposto da [REDACTED].

Per quanto attiene alle **modalità esecutive**, considerando che per la soddisfazione dei crediti verranno utilizzati solo redditi da lavoro dipendente, pare opportuno disporre che il pagamento dei creditori avvenga a mezzo r.i.d. con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese a cura dell'istituto di credito presso cui viene accreditato lo stipendio della sig.ra [REDACTED], sotto la vigilanza dell'O.C.C. dell'O.C.C., che svolgerà le ulteriori funzioni di cui all'art. 13, co. 2 L. 3/2012, in particolare risolverà le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione

del piano e vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

Restano riservati al G.D. i provvedimenti di cui al comma 3 dell'art. 13 e la liquidazione del compenso all'O.C.C. ai sensi dell'art. 15, co. 9.

**P. Q. M.**

**Il Giudice,**

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da [REDACTED]  
[REDACTED] il 6.11.14;

l'organismo di composizione della crisi risolverà le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

DISPONE

nei sensi di cui in motivazione per quanto riguarda le modalità di esecuzione del piano.

ORDINA

la pubblicazione del presente decreto sul sit [www.procedure.it](http://www.procedure.it) a cura dell'O.C.C. -

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e all'O.C.C., il quale ultimo provvederà a notiziare i creditori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 739, comma 2, c.p.c.

Pistoia il 23 febbraio 2015.

**Il Giudice**  
**dott.ssa Daniela Garufi**  


